



Prot. n. (vedi segnatura)

CONTRATTO

C.I.G. B1702A1B6E PER VISITA D'ISTRUZIONE DI n. 1 GIORNATA A BEVAGNA IN DATA 14.05.2024 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 20:30	
---	--

con il presente contratto

t r a

la Scuola Secondaria di Primo Grado "Dante Arfelli", Via Gastone Sozzi, 6 Cap. 47042 Cesenatico (FC), telefono 0547/80309, C.F. 90041150401, d'ora in poi chiamata "Scuola" nella persona del suo legale rappresentante, Dirigente Scolastico dott.ssa **SILVIA TOGNACCI**, nata a Cesena il 09 luglio 1980 C.F. TGNSLV80L49C573E, e domiciliata per la sua carica presso la scuola secondaria di primo grado "Dante Arfelli" di Cesenatico- C.F.90041150401,

e

la Ditta di noleggio bus "S.A.M. di Bianchini & C. S.N.C." di Rimini, con sede Legale ed amministrativa in via Meli n. 2 - Cap 47924 città Rimini (RN) - Telefono 0541-389211, Fax 0541-386574, Partita IVA 01315780401, e-mail: info@sambianchini.it, e-mail PEC: samdibianchini@pec.it, iscritta al Registro delle Imprese della Provincia di Forlì-Cesena tenuto dalla C.C.I.A. di Forlì-Cesena con numero matricola INPS 3205037505 - Sede di Forlì, assicurata con codice Ditta n. 3963740 all'I.N.A.I.L. - sede di Forlì, di seguito nominata "S.A.M. di Bianchini & C. S.N.C.", nella persona del suo legale rappresentante **BIANCHINI BERNARDINO**, nato in BELGIO il 10/06/1952, C.F. BNCBNR52H10Z03S e residente a Rimini (RN) in via Meli, n. 2,

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – Fonti

La lettera di invito, il Capitolato d'Oneri e l'offerta presentata da S.A.M. di Bianchini & C. S.N.C.", compresi i relativi allegati, costituiscono parte integrante del presente contratto.

La stipula, in forma di scrittura privata, e l'esecuzione del presente contratto sono regolati dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto e dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal D.Lgs. 19/04/2017, n. 56.

ART. 2 – Oggetto e Durata

L'Istituto affida l'esecuzione della visita d'istruzione di n.1 giornata a BEVAGNA alla Ditta S.A.M. di Bianchini & C. snc di Rimini da svolgersi in data: **14 Maggio 2024 con partenza da Cesenatico alle ore 06:30 e rientro alle ore 20:30** cui parteciperanno **n. 44 studenti e n. 5 docenti accompagnatori**, per un **totale di n. 49 passeggeri**.

Il presente contratto è accettato in solido da "S.A.M. di Bianchini & C." la quale è vincolata dalla data della sua sottoscrizione.

ART. 3 – Descrizione analitica del servizio

"S.a.m. di Bianchini & C. snc" si impegna a fornire e garantire i servizi sotto indicati e le relative coperture assicurative ai seguenti costi :

- N. 1 Bus per 49 partecipanti con autista al seguito per il trasporto A/R Cesenatico-Bevagna:
- Partenza da Cesenatico (FC) – S.M. "Dante Arfelli", sede Via Sozzi, n. 6 alle **ore 06:30 del giorno 14 Maggio 2024** in BUS privato in regola con il c.d.s. per Bevagna.
- Ritorno a Cesenatico (FC) – S.M. "Dante Arfelli", sede Via Sozzi, n. 6 previsto per le **ore 20.30 circa**



come da Programma del Viaggio concordato dalle parti.

ART. 4 – Corrispettivo

Per il servizio di cui agli artt. 2 e 3, il corrispettivo a carico dell'*Istituto* è determinato, giusta offerta, in un **Totale Complessivo di € 880,00 (ottocentottanta/00)**, comprensivo di IVA, carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città e parcheggi, diaria, autista/i, eventuale secondo autista, nonché il costo dei traghetti, trafori, ponti, dogane, percentuali di servizio e qualsiasi altro pedaggio o tassa.

ART. 5 – Modalità di esecuzione

“*S.A.M. di Bianchini & C. snc*” si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto e piano di lavoro approvato dall'*Istituto*, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui agli articoli precedenti.

Sono a carico di “*S.A.M. di Bianchini & C. snc*”, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste.

“*S.A.M. di Bianchini & C. snc*” si obbliga ad eseguire le attività a “perfetta regola d'arte” e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche di tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale.

“*S.A.M. di Bianchini & C. snc*”, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell'esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa.

“*S.A.M. di Bianchini & C. snc*” si impegna a mantenere, durante l'esecuzione del contratto, un costante raccordo con l'*Istituto*, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi fissati da quest'ultimo.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei confronti dell'*Istituto*, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto.

ART. 6 - Normativa di riferimento per i viaggi di istruzione

Nell'organizzazione del viaggio “*S.A.M. di Bianchini & C. snc*” garantisce di conoscere e rispettare le prescrizioni in materia di uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione di cui alle Circolari del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca: C.M. prot.n. 291 del 14/10/1992 in particolare in merito alla sicurezza dei viaggi, C.M. prot.n.623 del 02/10/1996, C.M. prot.n.2209 dell'11/04/2012, C.M. prot. n. 674 del 03/02/2016 contenente Vademecum realizzato dalla Polizia Stradale, C.M. prot. n. 3130 del 12/04/2016 contenente precisazioni e limitazioni di responsabilità della scuola, C.M. prot. n. 990 del 24/02/2017.

ART. 7 - Obblighi dell'Affidatario

Ai sensi delle norme di cui al precedente articolo, “*S.A.M. di Bianchini & C. snc*” fornisce all'*Istituto*, almeno 3 (tre) giorni prima della partenza, tutte le certificazioni di cui all'art. 9, comma 7 e 10 della C.M. 291/92 del M.I.U.R., anche mediante autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze.

Altresì ai sensi dell'art. 17 della Legge 12/03/1999 n. 68 l'impresa che offre beni e servizi alla Pubblica Amministrazione deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili e in regola per quanto riguarda l'assolvimento da parte dell'impresa stessa degli obblighi legislativi, contrattuali e previdenziali nei confronti di INPS e INAIL.

L'*Istituto* si riserva di comunicare alle autorità competenti l'effettuazione del viaggio, in modo tale che gli organi di Polizia Stradale possano verificare, alla partenza o in itinere, l'idoneità tecnica, la regolarità amministrativa e la copertura assicurativa dei mezzi di trasporto utilizzati, nonché l'idoneità alla guida e il rispetto dei tempi di guida e di riposo del/i conducente/i.

L'*Affidatario* si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica



assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

L'*Affidatario* si obbliga, altresì, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano alla realizzazione dei servizi previsti dal presente contratto, i rispettivi CCNL di categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente l'*Istituto* da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei confronti dell'*Istituto*, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto.

ART. 8 - Regolarità della fornitura e Modalità di Pagamento

Al rientro dal viaggio l'*Istituto* accerterà che le prestazioni contrattuali siano state rese, sia sotto il profilo tecnico che funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, verificando il rispetto dei requisiti fissati, la qualità del servizio e la conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti. In caso di esito negativo l'*Istituto* procederà con la segnalazione per inadempimento contrattuale di cui agli articoli successivi.

A seguito di rilascio del Certificato di Regolare Fornitura attestante la regolare esecuzione del servizio in aderenza alle condizioni ed ai termini previsti dal contratto, il pagamento a saldo da parte dell'*Istituto*, avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica emessa successivamente all'espletamento del servizio affidato.

La corresponsione del corrispettivo resta espressamente subordinata all'assenza di contestazioni e all'esito positivo dei relativi accertamenti a norma di legge. In caso di irregolarità i pagamenti saranno sospesi.

ART. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010, n. 136, l'*Affidatario* assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

ART. 10 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D. lgs 101/2018, e dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati GDPR 2016/679 (UE) in vigore dal 25/05/2018 in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'atto medesimo. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, limitazione della finalità, minimizzazione, pertinenza, non eccedenza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza, responsabilizzazione e nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal D. lgs 101/2018 (codice privacy), ivi comprese quelle relative al nominativo del Titolare del Trattamento dei Dati e del Responsabile per la Protezione dei Dati di cui al GDPR 679/16 (UE).

ART. 11 – Risoluzione del contratto, Recesso e Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell'*Affidatario* per inadempimenti e/o inesatta esecuzione del contratto saranno comunicati dall'*Istituto* in forma scritta entro 8 (otto) giorni dal termine del viaggio.

L'*Istituto* si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto, qualora a suo insindacabile giudizio, il servizio non sia svolto in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati.

Le condizioni per l'accesso al Fondo Nazionale di Garanzia da parte dell'*Istituto* sono previste dall'art.50 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 c.d. "Codice del Turismo".

Art. 12 – Cessione del contratto

È fatto assoluto divieto di cessione parziale o totale del presente contratto e dei crediti derivanti dalla sua esecuzione.

Art. 13 –Duvri

E' esclusa l'esistenza di rischi da interferenza in quanto rientrante nei casi art.26 c.3 bis D.Lgs 81/08 per cui non si prevedono costi per la sicurezza, né la redazione del DUVRI.



Viale Gastone Sozzi, 6 47042 Cesenatico (FC)

Tel. 054780309 – 0547672888 - Cod. Fisc. 90041150401 - CM: FOMM08900A

Mail: fomm08900a@istruzione.it PEC: fomm08900a@pec.istruzione.it

www.smdantearfelli.edu.it

Art. 14 - Utilizzo di comunicazioni elettroniche

Ai sensi della Direttiva 2014/24/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici, abrogativa della Direttiva 2004/18/CE ed il suo recepimento nel D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni in merito alla procedura inerente il presente contratto sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

ART. 15- Definizione delle Controversie

Per ogni controversia relativa al presente contratto, che non sia stato possibile definire in via bonaria, il Foro competente è quello di Bologna sede dell'Avvocatura Regionale dello Stato e/o sua articolazione territoriale foro di Forlì.

ART. 16 – Disposizioni finali

Tutte le spese contrattuali, bolli, imposte, tasse, diritti e simili, nonché oneri fiscali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, compresa la registrazione in caso d'uso, ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, sono ad esclusivo carico di **“S.A.M. di Bianchini & C. snc”**.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cesenatico, (vedi signature)

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

della Ditta **S.A.M. di Bianchini & C. snc** di Rimini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Silvia Tognacci

S.A.M.
di **BIANCHINI BERNARDINO & C s.n.c.**
Via Meli, n. 2 - 47924 RIMINI
Tel. 0541 386211 - Fax 0541 386574
PIVA 01315 780 401